

La cessione del credito risarcitorio non costituisce intermediazione finanziaria.

Commento a Cass. Civ ., 21765 del 28.08.2019, inedita.

La cessione del credito risarcitorio afferente il costo del noleggio dell'auto sostitutiva usufruita dal danneggiato - cedente nei giorni delle riparazioni del proprio veicolo danneggiato, in luogo del pagamento diretto del prezzo della locazione in favore del soggetto locatore, costituisce un semplice strumento di pagamento, pienamente legittimo e disciplinato dall'art. 1198 c.c., non integrando alcuna operazione di finanziamento ex art. 106 TUB.

E' questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella recentissima pronuncia n. 21765 del 28.08.2019, la quale, ritenendo integri *ius receptum* la regola della libera cedibilità a terzi ex artt. 1260 e sgg. c.c. del credito risarcitorio aquiliano da sinistro stradale, in quanto diritto patrimoniale pienamente disponibile dal suo titolare, ha statuito, da un lato, che il cessionario può domandarne anche giudizialmente il pagamento nei confronti del debitore ceduto ex artt. 144-149 D.Lgs. 209/2005, non sussistendo alcun divieto normativo in ordine al trasferimento di tale credito e, con sequenzialmente, dei relativi accessori ex art. 1263 c.c., azioni giudiziali comprese, dall'altro lato, che la cessione del credito non implica affatto attività finanziaria soggetta ad autorizzazione amministrativa ex art. 106 TUB.

Da tali statuizioni consegue che il contratto di cessione non può ritenersi affetto da alcuna nullità e deve, al contrario, ritenersi pienamente valido ed efficace tra le parti, ed opponibile ai terzi.

Né, del resto, poteva essere diversamente laddove, come nel caso affrontato dalla Corte regolatrice, dalla scrittura privata di cessione del credito emerga che **la società che concede in noleggio l'auto sostitutiva si limita a noleggiare a titolo oneroso un veicolo sostitutivo per poi acquisire dal danneggiato da sinistro stradale e locatario del mezzo**, in luogo del pagamento del prezzo della locazione ed in virtù di apposito negozio di cessione, il diritto risarcitorio aquiliano che lo stesso vanta nei confronti del responsabile civile e della di lui Compagnia assicuratrice.

Difatti, in tale ipotesi, il soggetto noleggiante, quale **SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE del DANNEGGIATO nel DIRITTO al RISARCIMENTO del DANNO** derivante dall'altrui illecito stradale, **AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO**, e non per conto terzi, al fine di ottenere il ristoro di un diritto alla stessa facente direttamente capo.

Diversamente opinando, ogniqualvolta ci si trova di fronte al trasferimento di un credito in luogo dell'adempimento, dovrebbe ritenersi integrato l'esercizio di un'attività di intermediazione vietata ai sensi degli artt. 106 e 132 T.U.385/1993 e dell'art. 1418 c.c., mentre, al contrario, secondo quanto limpidamente risulta dal disposto **dell'art. 1198 c.c.**, la cessione costituisce puramente e semplicemente una **modalità di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della locazione.**

Il tutto a voler tacere dell'introduzione dell'articolo 149 *bis*, D.Lgs. 209/2005, il cui contenuto ha fatto propria la prassi consuetudinaria ormai acquisita da diversi anni e da consolidata giurisprudenza, riguardante il diritto di un soggetto cessionario di un credito

risarcitorio a subentrare nella medesima posizione del danneggiato, esercitando tutti i diritti correlati a quest'ultima.

Tutto ciò, peraltro, in perfetta corrispondenza con le finalità di sistema previste dalla normativa di settore (rc auto), improntata a garantire quanto più possibile, da un lato, il diritto del danneggiato a essere risarcito del danno sofferto nel minor tempo possibile e con minor oneri, dall'altro lato, il diritto del responsabile di essere manlevato dalla propria Compagnia di assicurazione.

Sotto altro e diverso profilo, pare comunque dirimente osservare che l'attività svolta dal soggetto noleggiante nel caso specifico nulla aveva a che vedere con la locazione finanziaria, sottoposta alla disciplina del T.U. 385/1993, atteso che tale attività integra, invece, gli estremi della (ben diversa) **mera locazione operativa**. Nella fattispecie affrontata dalla Suprema Corte, infatti, il soggetto noleggiante poneva in essere una **semplice prestazioni di servizi**, consistente nel fornire a un dato soggetto la disponibilità di una vettura solo per il tempo necessario al suo noleggio di auto sostitutive, dove **1) i canoni rappresentano il valore d'uso del mezzo**, **2) i rischi del mancato funzionamento dello stesso**, al pari della relativa obsolescenza commerciale, gravano solo sul concedente e, **3) alla scadenza contrattuale**, il bene rimane nella proprietà e/o disponibilità del concedente.

Viceversa, la locazione finanziaria è un finanziamento erogato da una società finanziaria (concedente) ad un'impresa (utilizzatore), vincolato a fornire all'utilizzatore la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della sua attività, di durata tale da permettere l'ammortamento, ovvero il rimborso, del finanziamento, ad un tasso di interesse predeterminato sulla base del costo del denaro. Nel leasing finanziario, dunque, diversamente da quanto accade nella locazione operativa, **1) i canoni rappresentano il rimborso delle rate di finanziamento ed il pagamento degli interessi da parte dell'utilizzatore**, **2) i rischi relativi al non funzionamento o all'obsolescenza commerciale del mezzo fanno capo all'utilizzatore** e **3) alla scadenza contrattuale sussiste un'opzione di acquisto in forza della quale il bene può essere acquisito in proprietà da parte dell'utilizzatore**.

Alla luce di quanto sopra, ritenere che tale tipo di servizio potesse rappresentare un'attività di finanziamento illecito rappresenta un'evidente forzatura del dato normativo derivante da una lettura errata del medesimo compiuta dai Giudici di primo e secondo grado, che la Suprema Corte ha inteso correggere con un pronunciamento la cui tranciante semplicità evidenzia con estrema chiarezza la pretestuosità di tale tipo di contestazione.

Infine, a prescindere dal necessario inquadramento tecnico della vicenda, non v'è chi non veda come sostenere la sussistenza di un'attività di finanziamento nell'ambito di una cessione pro solvendo, come nel caso di specie, ove il danneggiato è tenuto anche a garantire la solvenza del debitore, sia del tutto contrario ad ogni logica di finanziamento, dove tale garanzia non è affatto presente.

Senza contare che la causa di tale contratto non è la dazione di denaro finalizzata alla sua restituzione, bensì un semplice trasferimento di un credito quale modalità di adempimento

dell'obbligo di pagare il prezzo di una prestazione di servizi, che nulla hanno a che vedere con l'erogazione di denaro.

Uberto Miserendino